



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE
E DELLO SPORT PER TUTTI**

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE

ALLEGATO A

Codice CIFRA: PRI/DEL/2021/00016

Art.2 comma 1 lett. e) della l.r. n. 9 del 27/05/2016. Approvazione allegato tecnico e schema di convenzione di avvalimento tra Regione Puglia, Province pugliesi e Città Metropolitana di Bari, per l'attuazione degli interventi in materia di assistenza specialistica, trasporto per alunni disabili delle scuole secondarie di secondo grado e altri interventi per alunni audiolesi e videolesi per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Approvazione riparto fondi regionali per l'anno scolastico 2021/2022

*Il presente allegato si compone di n. 7 (sette) pagine,
inclusa la presente copertina*

Il Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione

Firmato digitalmente da: Antonio Mario Lerario
Limite d'uso: Explicit Text: Questo certificat
o rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019
Data: 21/04/2021 17:18:26

ALLEGATO TECNICO PER LA RIORGANIZZAZIONE OMOGENEA DEI SERVIZI SUL TERRITORIO REGIONALE

Il presente Allegato tecnico è stato redatto in continuità con quanto definito a seguito di intesa tra Regione Puglia, Città Metropolitana di Bari e Amministrazioni provinciali di Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto e Barletta-Andria-Trani, ma anche a seguito di monitoraggio e valutazione condivisa delle scelte attuative e dei risultati conseguiti per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.

Si rappresenta che le caratteristiche delle attività da realizzare, per come illustrate nel prospetto che segue, dovranno essere applicate dalle Amministrazioni di cui la Regione si avvale, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della l.r. 9/2016, nel pieno rispetto di quanto definito all'art. 49 della l.r. n. 4/2010 che definisce il contenuto dell'assistenza specialistica per alunni con disabilità. E' solo in questo perimetro che le stesse Amministrazioni avvalse potranno valutare, nella rispettiva autonomia, le scelte gestionali ottimali atte ad assicurare la continuità dei servizi e l'assoluta omogeneità in tutti i Comuni afferenti a ciascun territorio provinciale. Ciascun anno scolastico sarà utilizzato per il monitoraggio uniforme dell'intera platea che fruisce dei diversi servizi, al fine di aggiornare l'intesa istituzionale per quanto attiene ai criteri di riparto delle risorse regionali e uniformarlo ai criteri di riparto delle risorse nazionali di cui al co. 947 della l. 208/2015.

Quanto previsto nel prospetto che segue per le parti modificate rispetto all'allegato tecnico alla precedente convenzione triennale di avvalimento, dovrà essere recepito a partire dall'AS 2021 /2022 ed annualità successive.

	Assistenza specialistica	Trasporto scolastico	Supporto diritto allo studio sordi e videolesi
Normativa vigente	(l.r. 16/1987; l. 104/92, l. 328/2000, l.r.19/2006, r.r 4/2007, l.r. 4/2010 art. 49, circolare MIUR 30 novembre 2001 – prot. 3390. Decreto legislativo n. 66 del 2017, come modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96	(l.r. 16/1987; l. 104/92, l. 328/2000, l.r. 19/2006, regolamento reg. 4/2007, l.r. 4/2010, DGR 1841/2010 linee guida regionali)	(l.r. n. 16/1987; l. n. 104/92, l. n. 328/2000, l.r. 19/2006, regolamento reg. 4/2007, l.r. 4/2010, l.r. n. 9/2016) . Decreto legislativo n. 66 del 2017, come modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96
Modalità di accesso	<p>L'Ente avvalso definisce in vista dell'inizio di ogni anno scolastico l'ammontare delle risorse destinate al servizio di assistenza specialistica e lo comunica – quale limite massimo di spesa, con la connessa simulazione della dimensione massima di utenza da prendere in carico – a tutti i dirigenti scolastici interessati, nonché alle ASL di riferimento, al fine di uniformare le valutazioni necessarie alla presa in carico da parte di tutte le equipe di valutazione, onde assicurare la priorità alla presa in carico degli alunni con maggiore fabbisogno in relazione alla gravissima e grave disabilità, e considerando in via prioritaria la continuità assistenziale per gli alunni già utenti del servizio.</p> <p><i>Paragrafo 1.</i> Richiesta delle famiglie coordinata dagli Istituti scolastici, alla Provincia/Città Metropolitana</p> <p><i>Paragrafo 2.</i> Redazione da parte dell'unità di valutazione multidisciplinare servizio di riabilitazione DSS/ASL, del profilo</p>	<p>1 - Richiesta formulata dai genitori a Ufficio servizi sociali Provinciali (per conoscenza a istituto scolastico), corredata da certificazione del medico SSR di disabilità grave e diagnosi funzionale ASL, con autocertificazione attestante l'impossibilità del genitore o altri familiari conviventi a effettuare il trasporto scolastico, altre informazioni utili per erogazione tecnica del servizio ;</p> <p>2 – determinazione della platea di utenti da parte degli Uffici della Provincia</p> <p>3 – erogazione del servizio esclusivamente mediante affidamento a ditte specializzate o da parte della Amministrazione Provinciale o da parte dei rispettivi Ambiti territoriali, previa intesa tra Provincia/Città Metropolitana e Ambiti territoriali con omogenea attribuzione delle risorse tra tuttigli Ambiti a garanzia di equa opportunità di accesso ai servizi per tutti gli studenti disabili interessati.</p> <p>4 – Previsione solo residuale ed eccezionale di erogazione di contributi monetari per la famiglia</p>	<p>1 - Richiesta del servizio da parte della famiglia o dell'utente alla Provincia supportata da certificazione medico specialista del SSR riconoscimento alunno sordo e/o videoleso,</p> <p>2 - definizione e condivisione PEI da parte del gruppo GLHI interistituzionale, in relazione agli indirizzi uniformi regionali sul massimo di ore di prestazione erogabile in presenza di un budget predefinito e limitato</p> <p>3 - erogazione prestazione tramite educatori, esperti tifloghi e assistenti alla comunicazione, prioritariamente nel contesto scolastico, ovvero (solo per gli studenti videolesi), in parte o del tutto in sostituzione, (con interventi di sostegno extrascolastico* a domicilio) comunque, nei limiti del monte ore assegnato a ciascun alunno – secondo quanto previsto dalla nota in calce al presente allegato tecnico.</p> <p>L'Ente avvalso assicura, inoltre, agli alunni videolesi, frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, la trascrizione dei libri di testo</p>

	<p>di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale</p> <p>Il profilo di funzionamento è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del Progetto Individuale.</p> <p><i>Paragrafo 3.</i> In caso di ammissione, si procede alla definizione e condivisione del PEI da parte del gruppo GLHI interistituzionale, in relazione agli indirizzi uniformi regionali sul massimo di ore di prestazione erogabile in presenza di un budget predefinito e limitato.</p> <p><i>Paragrafo 4.</i> Erogazione prestazione tramite educatori specializzati, fatte salve le deroghe consentite esclusivamente nell'ambito di quanto previsto all'art. 46 comma 5 del Reg. R. n. 4/2007 per la copertura delle funzioni educative</p>	<p>che curi direttamente il trasporto scolastico, quando le distanze e la estrema perifericità del domicilio non consentono la organizzazione con costi sostenibili del servizio pubblico di trasporto dedicato</p>	<p>scolastici in braille, a caratteri ingranditi e in formato digitale, sulla base delle relative richieste degli Istituti scolastici.</p> <p>La Città Metropolitana assicura il predetto intervento attraverso il servizio erogato dal Centro "G. Messeni Localzo" di Rutigliano</p> <p>4 – segnalazione di ulteriori fabbisogni assistenziali quali la frequenza in regime residenziale o semiresidenziale di istituti scolastici specializzati per audiolesi o videolesi, con copertura a carico della Provincia/Città Metropolitana di Bari a compartecipazione delle rette (previa prova dei mezzi per servizi a domanda individuale) in presenza di risorse aggiuntive o residue rispetto ai servizi assicurati nel contesto scolastico.</p> <p><i>(* Da erogare in via esclusiva cioè evitando sovrapposizioni con ulteriori interventi con oneri a carico di altre amministrazioni)</i></p>
	Assistenza specialistica	Trasporto scolastico	Supporto diritto allo studio sordi e videolesi
Requisiti di accesso /priorità	<p>Requisito di accesso:</p> <p><i>Paragrafo 1-</i> Certificazione disabilità grave (ex art. 3 comma 3 l.n. 104/1992).</p> <p>Solo dopo avere assicurato la presa in carico di tutti gli utenti in possesso della suddetta certificazione, e comunque nei limiti della disponibilità di risorse attribuite e senza ridurre l'attribuzione di ore di assistenza specialistica per alunno, le istituzioni scolastiche di intesa con le rispettive Amministrazioni provinciali potranno proporre la presa in carico di ulteriori alunni disabili, non in possesso della suddetta certificazione.</p>	<p>Requisito di accesso:</p> <p><i>Paragrafo 1-</i> Certificazione disabilità grave (ex art. 3 comma 3 l.n. 104/1992)</p> <p>Criteri di priorità (da applicare solo in caso di risorse insufficienti o di esubero di domanda rispetto ai livelli storici)</p> <p>ISEE Familiare <=15.000*</p> <p>Priorità:</p> <p>Assenza mezzi propri o componenti del nucleo familiare che possano effettuare il trasporto</p> <p><i>* la soglia ISEE è requisito di priorità, ovvero gli Enti avvalsi possono non tenerne conto laddove il numero di istanze per l'attivazione del servizio di trasporto siano inferiori al numero massimo consentito dalla dotazione finanziaria assegnata dalla regione, ovvero effettivamente disponibile anche sulla scorta del cofinanziamento nazionale</i></p>	<p>Requisito di accesso:</p> <p><i>Paragrafo 1-</i> Certificazione disabilità sensoriale grave</p> <p>Non sovrapposibilità e non cumulabilità tra servizio erogato per effetto della presente Convenzione e altre prestazioni analoghe erogate dai Comuni di riferimento</p>

	Assistenza specialistica	Trasporto scolastico	Supporto diritto allo studio sordi e videolesi
Modalità di gestione	<p><i>Paragrafo 1-</i> Le Province e la Città Metropolitana utilizzano una delle seguenti modalità di gestione:</p> <p>1) Gestione mediante affidamento a terzi* in applicazione delle procedure di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. .</p> <p>2) Convenzione tra Provincia e Ambiti territoriali per il successivo affidamento a terzi da parte di ciascun Ambito territoriale, in continuità con le altre attività di assistenza specialistica per alunni disabili.</p> <p><u>Non sono soggetti attuatori delle attività le Istituzioni scolastiche né altri istituti paritari di istruzione.</u></p> <p>Trattandosi di servizio ad alta intensità di manodopera qualificata, gli Enti avvalsi dovranno prevedere negli atti di gara la clausola sociale ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.</p> <p>*Potranno, peraltro, essere valutate proposte migliorative con riguardo a:</p> <p>1) la maggiore qualità dei servizi erogati, in relazione alla continuità delle posizioni lavorative con pluriennale esperienza acquisita nei medesimi servizi e nelle medesime strutture scolastiche,</p> <p>2) azioni di sistema per la crescita professionale e il coordinamento dei servizi;</p> <p>3) l'adeguato e più favorevole per gli operatori inquadramento contrattuale per i singoli profili professionali e le singole qualifiche professionali, che concorre alla definizione dell'importo a base della gara,</p> <p>4) il partenariato con Enti del terzo settore radicati sul territorio di riferimento e soggetti di advocacy per il monitoraggio delle prestazioni erogate.</p> <p><u>Clausola di salvaguardia monte ore personale educativo</u></p>	<p><i>Paragrafo 1-</i> Le Province e la Città Metropolitana utilizzano una delle seguenti modalità di gestione:</p> <p>1) Gestione mediante affidamento a terzi* in applicazione delle procedure di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. .</p> <p>2) Convenzione tra Provincia e Ambiti territoriali per il successivo affidamento a terzi da parte di ciascun Ambito territoriale, in continuità con le altre attività di assistenza specialistica per alunni disabili;</p> <p>3) monetizzazione del servizio con contributo economico alla famiglia in condizioni residuali ed eccezionali, come sopra descritte, purchè non superiore alla spesa pro-capite del servizio pubblico erogato</p>	<p><i>Paragrafo 1-</i> Le Province e la Città Metropolitana utilizzano una delle seguenti modalità di gestione:</p> <p>1) Gestione mediante affidamento a terzi* in applicazione delle procedure di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. .</p> <p>2) Affidamento a istituzioni pubbliche di attività specialistiche, anche mediante partenariato con altri Enti, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di autorizzazione al funzionamento e di trasparenza ed evidenza pubblica.</p> <p><u>Non sono soggetti attuatori delle attività le Istituzioni scolastiche né altri istituti paritari di istruzione.</u></p> <p>Trattandosi di servizio ad alta intensità di manodopera qualificata, gli Enti avvalsi dovranno prevedere negli atti di gara la clausola sociale ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.</p> <p>*Potranno, peraltro, essere valutate proposte migliorative con riguardo a:</p> <p>1) la maggiore qualità dei servizi erogati, in relazione alla continuità delle posizioni lavorative con pluriennale esperienza acquisita nei medesimi servizi e nelle medesime strutture scolastiche,</p> <p>2) azioni di sistema per la crescita professionale e il coordinamento dei servizi;</p> <p>3) l'adeguato inquadramento contrattuale per i singoli profili professionali e le singole qualifiche professionali, che concorre alla definizione dell'importo a base della gara,</p> <p>4) il partenariato con Enti del terzo settore radicati sul territorio di riferimento e soggetti di advocacy per il monitoraggio delle prestazioni erogate.</p> <p><u>Clausola di salvaguardia monte ore</u></p>

	<p>Stante l'intendimento e la configurazione del servizio di integrazione scolastica quale intervento di supporto educativo in favore dell'utente disabile e dell'intero corpo classe, al fine di assicurare il mantenimento delle ore contrattuali del personale educativo e garantire, ove necessario, la continuità della relazione empatica educativa tra disabile ed operatore, le assenze dell'utente in carico, non possono determinare l'automatica decurtazione delle ore di servizio rese dal personale educativo, in tal caso l'educatore resta destinato al servizio mediante - Recupero delle ore ad implementazione del PEI dell'assistito o di altri utenti in carico al medesimo operatore da espletarsi durante la frequenza scolastica.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione esclusiva delle attività di rete necessarie a garantire l'efficacia dell'intervento educativo, finalizzato alla realizzazione del progetto di inclusione e non riconducibile ad altre attività dell'Istituto. - Realizzazione di attività da remoto destinate all'utente finale ove consentito dalla scuola di frequenza dell'utente (DID o DAD) - Programmazione delle attività di socializzazione ed apprendimento. - Programmazione di momenti di integrazione della sua figura all'interno delle classi, concordati con l'insegnante delle attività educative/didattiche destinate ad altri alunni. <p>Qualora, l'assenza dell'alunno per specifiche condizioni di salute o per particolari situazioni di contesto, di cui deve essere edotto il Dirigente Scolastico e da valutare singolarmente e specificatamente, si prolunghi per un periodo superiore a giorni 15, sarà possibile attivare interventi educativi e didattici (anche domiciliari), nel rispetto del monte ore autorizzato, rispettosi delle peculiari esigenze dell'alunno e, contemporaneamente, finalizzati al miglioramento delle abilità sociali,</p>		<p><u>personale educativo</u></p> <p>Stante l'intendimento e la configurazione del servizio di integrazione scolastica quale intervento di supporto educativo in favore dell'utente disabile e dell'intero corpo classe, al fine di assicurare il mantenimento delle ore contrattuali del personale educativo e garantire, ove necessario, la continuità della relazione empatica educativa tra disabile ed operatore, le assenze dell'utente in carico, non possono determinare l'automatica decurtazione delle ore di servizio rese dal personale educativo, in tal caso l'educatore resta destinato al servizio mediante - Recupero delle ore ad implementazione del PEI dell'assistito o di altri utenti in carico al medesimo operatore da espletarsi durante la frequenza scolastica.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione esclusiva delle attività di rete necessarie a garantire l'efficacia dell'intervento educativo, finalizzato alla realizzazione del progetto di inclusione e non riconducibile ad altre attività dell'Istituto. - Realizzazione di attività da remoto destinate all'utente finale ove consentito dalla scuola di frequenza dell'utente (DID o DAD) - Programmazione delle attività di socializzazione ed apprendimento. - Programmazione di momenti di integrazione della sua figura all'interno delle classi, concordati con l'insegnante delle attività educative/didattiche destinate ad altri alunni. <p>Qualora, l'assenza dell'alunno per specifiche condizioni di salute o per particolari situazioni di contesto, di cui deve essere edotto il Dirigente Scolastico e da valutare singolarmente e specificatamente, si prolunghi per un periodo superiore a giorni 15, sarà possibile attivare interventi educativi e didattici (anche domiciliari), nel rispetto del monte ore autorizzato, rispettosi delle peculiari esigenze dell'alunno e, contemporaneamente, finalizzati al</p>
--	--	--	---

	al loro potenziamento e allo sviluppo degli apprendimenti, in ossequio a quanto previsto dalle linee guida per integrazione scolastica degli alunni con disabilità del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.		miglioramento delle abilità sociali, al loro potenziamento e allo sviluppo degli apprendimenti, in ossequio a quanto previsto dalle linee guida per integrazione scolastica degli alunni con disabilità del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.
	Assistenza specialistica	Trasporto scolastico	Supporto diritto allo studio sordi e videolesi
Modalità organizzative interne	<p>Per la realizzazione delle attività amministrative, contabili, di coordinamento tecnico-sociale e di monitoraggio per rendere possibili i servizi da erogare ai destinatari finali, la Città Metropolitana e le Province assegnano specifico personale in possesso di adeguata capacità tecnico professionale.</p> <p>L'organico assegnato alle suddette funzioni deve essere oggetto di razionalizzazione e comunque non può essere oggetto di incremento di personale con oneri a carico dei trasferimenti nazionali e regionali.</p> <p>Le spese per il personale (dirigente e di comparto) che possono essere poste a carico della presente Convenzione riferiscono esclusivamente al tempo lavoro totale o parziale che ciascuna risorsa umana deve dedicare alle attività di che trattasi, sulla base di quanto indicato da appositi ordini di servizio interni alle rispettive Amministrazioni. E' fatta salva l'applicazione delle normativa di cui all'art 113 del d.lgs 50/2016, ove applicabile e compatibile con le procedure di gara da ciascuna amministrazione poste in essere. In tal caso la predetta spesa troverà allocazione delle risorse costituenti il quadro economico di gara.</p>		
	Assistenza specialistica	Trasporto scolastico	Supporto diritto allo studio sordi e videolesi
Durata e modalità di erogazione	<p>Durata intero anno scolastico (per almeno 8 mensilità e comunque in modo tale da garantire l'assistenza agli studenti anche per la preparazione e lo svolgimento degli esami finali).</p> <p>Attivazione del servizio: entro il primo mese dall'avvio dell'anno scolastico</p> <p>L'erogazione della prestazione (*) è vincolata alla attività di sostegno scolastico assicurata dall'istituzione scolastica e deve presentare le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rapporto 1 a 1 educatore/alunno per i casi di elevata gravità, come valutati dalle apposite equipe, e comunque entro i limiti di risorse disponibili; • rapporto 1 a 2 educatore/alunno in tutti gli altri casi, • rapporto 1 a 5 OSS/alunno. <p>Il servizio di assistenza specialistica non deve intendersi quale copertura di carenze orarie scolastiche in termini di insegnanti di sostegno o di personale ausiliario, ma deve interagire con le risorse obbligatorie</p>	<p>Durata intero anno scolastico (per almeno 8 mensilità e comunque in modo tale da garantire l'assistenza agli studenti anche per la preparazione e lo svolgimento degli esami finali).</p> <p>Attivazione del servizio: entro il primo mese dall'avvio dell'anno scolastico</p> <p>Trasporto assistito alunni/studenti con disabilità tramite mezzi attrezzati e autorizzati con 1 autista + 1 accompagnatore per ogni mezzo</p>	<p>Assistenza specialistica: durata intero anno (per almeno 8 mensilità e comunque in modo tale da garantire l'assistenza agli studenti anche per la preparazione e lo svolgimento degli esami finali).</p> <p>Attivazione del servizio: entro il primo mese dall'avvio dell'anno scolastico</p> <p>Erogazione prestazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rapporto 1 a 1 alunno/esperto (tiflogoe/o assistente alla comunicazione) • min. 9 hh/settimana* max 18 hh/settimana per alunno

	<p>a carico delle istituzioni scolastiche favorendo la migliore integrazione del minore disabile nel gruppo classe.</p> <p>Gli Enti avvalsi e le Istituzioni scolastiche collaborano per la organizzazione della distribuzione degli alunni con disabilità nelle classi in modo da razionalizzare l'erogazione delle prestazioni, nell'unico interesse di accrescere il numero di hh/settimana erogate agli studenti, quando sia possibile avere 2 studenti disabili nella medesima classe.</p> <p>Durata della prestazione di assistenza per ciascun utente per settimana: min. 9 hh/settimana (*) max 18 hh/settimana (*)</p> <p>Durata della prestazione di assistenza per ciascun assistente, <u>a completamento dell'equipe</u>, per settimana: 20 hh/settimana (*) impiego medio per OSS</p> <p>18 hh./settimana per assistente sociale/ educatore con funzioni di coordinamento, se esterno al personale delle Amministrazioni</p>		
--	---	--	--

Nota 1: Con specifico riferimento all'assistenza specialistica extrascolastica per alunni videolesi, si deve precisare che la Città Metropolitana e le Amministrazioni provinciali NON sono titolari di funzioni socioassistenziali e che, pertanto, le prestazioni di assistenza specialistica per il sostegno al diritto allo studio e l'integrazione scolastica possono essere erogate a domicilio degli studenti e in orario extrascolastico solo alle seguenti condizioni:

- in sostituzione, totale o parziale, della erogazione delle medesime prestazioni in orario scolastico, *sulla base di espressa richiesta degli Istituti scolastici*, supportata da dichiarazione di adeguata disponibilità di personale docente di sostegno nell'orario scolastico e di espressa accettazione/richiesta da parte della famiglia di ciascun studente disabile interessato a ricevere la medesima assistenza nelle ore pomeridiane;
- in considerazione della necessità del rapporto 1:1 in caso di erogazione domiciliare di assistenza specialistica, e considerando il carattere eccezionale dell'erogazione domiciliare di prestazioni che, in ogni caso non possono avere natura socio assistenziale, possono essere erogate tra le 9 e le 12 hh/settimana per studente in caso di erogazione domiciliare;
- mediante l'impiego di personale che abbia i medesimi requisiti specificati per l'erogazione delle attività in ambito scolastico, dovendo ribadire che in nessun caso le prestazioni domiciliari possono configurarsi come prestazioni SAD-ADI-ADE, in quanto non rientranti nell'ambito di attività oggetto della presente convenzione di avvalimento, ma rimanendo a carico dei Comuni associati come tutte le altre prestazioni socioassistenziali;
- in ogni caso non può essere prevista prestazione extrascolastica se non nei limiti delle risorse effettivamente disponibili.

Nota 2: Resta inteso che in caso di prosecuzione dell'emergenza sanitaria connessa alla pandemia Covid 19, ove la stessa determini l'interruzione o la limitazione dell'attività scolastica in presenza, gli enti avvalsi d'intesa con i soggetti gestori dei servizi provvederanno a riprogrammare i servizi di integrazione scolastica ed assistenza specialistica al fine di supportare l'utente in sede di gestione della DID o della DAD, ferma restando la compatibilità della riprogrammazione, alla normativa nazionale e regionale emanata in costanza di emergenza e fatta salva la volontà di adesione alla riprogrammazione del servizio, espressa dagli esercenti la potestà genitoriale e la compatibilità della riprogrammazione rispetto alle attività poste in essere e di competenza dell'operatore.